

## REGOLAMENTO (CEE) N. 118/93 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 1993

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 1993 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi intermedi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 579/92 della Commissione, del 5 marzo 1992, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3730/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titoli d'importazione presentate a norma del regolamento (CEE) n. 579/92 vertono su quantitativi globali superiori a quelli disponibili ai sensi dell'articolo 2 per i prodotti designati nei gruppi 1, 2, 7, 12 e 19 dello stesso regolamento; che, per garantire un'equa ripartizione di tali quantitativi, occorre ridurre di una percentuale fissa i quantitativi richiesti;

considerando che le domande di titoli presentate per i prodotti designati nei gruppi 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del regolamento (CEE) n. 579/92 vertono su quantitativi inferiori a quelli disponibili; che tali domande possono essere pertanto interamente soddisfatte;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 579/92, se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione determina l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo; che occorre pertanto stabilire il quantitativo disponibile per il secondo periodo, 1° aprile-

30 giugno 1993, dei prodotti designati nei gruppi 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del regolamento (CEE) n. 579/92;

considerando che la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca hanno presentato alla Comunità una dichiarazione con cui informano che continueranno entrambe a tener fede agli obblighi derivanti, tra l'altro, dall'accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica federativa ceca e slovacca sullo scioglimento di quest'ultima il 31 dicembre 1992 e che, di conseguenza, è opportuno che le (concessioni) previste dall'accordo siano (concesse) indistintamente ai prodotti originari della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1993 presentate ai sensi del regolamento (CEE) n. 579/92 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Nei primi dieci giorni del periodo 1° aprile-30 giugno 1993 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CEE) n. 579/92, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU n. L 380 del 24. 12. 1992, pag. 12.